



# COMUNE DI STRADELLA

Provincia di Pavia

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Prima- – Seduta Pubblica di prima convocazione

NR. 2 DEL 28-02-2025

### ORIGINALE

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IN MATERIA DI ENTRATE  
COMUNALI ANNO 2025**

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di febbraio, alle ore 18:00, presso la Sala consiliare, previo adempimento delle altre formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

BELLINZONA GIANPIERO	P	MERALDI ANTONIA LUISA	P
BORTOLIN MARCO	P	MOSSI ALESSANDRA GIOVANNA	P
CANTU' ALESSANDRO	A	PROVINI FRANCO ANGELO	A
DI MICHELE DINO	P	QUARONI ALESSANDRO	P
FAGGI SARA	P	REGUZZI ROBERTA	P
GALLI GIORDANO	P	RICOTTI ANDREA	A
GROSSI MATTIA	P	VALIZIA ELENA	P
LOMBARDI PIETRO ANGELO	P	VALLE PAOLO LUIGI GIUSEPPE	P
MAGGI SABRINA	P		

Numero totale **PRESENTI: 14 – ASSENTI: 3**

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.ssa Elisabetta D'Arpa.

Il sig. GIANPIERO BELLINZONA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta; quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**Il Sindaco** invita la **Dottoressa Laura Serra**, Responsabile del Servizio Finanziario, ad accomodarsi in Aula per poter rispondere alle eventuali domande tecniche relative all'argomento al punto 2 dell'Ordine del Giorno.

**Il Sindaco** introduce l'argomento e cede la parola **all'Assessore alla partita Paolo Valle** che così interviene secondo la trascrizione della registrazione:

"La Legge 9 agosto 2023 numero 111 << Delega per la revisione del sistema tributario >> con cui il Governo è stato autorizzato ad adottare, entro i successivi ventiquattro mesi, i Decreti Legislativi per la riforma fiscale, nonché eventuali Decreti Legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative, ad oggi, risultano essere stati adottati, in particolare, i seguenti Decreti Legislativi rilevanti ai fini dell'applicazione delle entrate locali: il Decreto 219/2023 recante << Modifiche allo statuto del diritto del contribuente >> che ha introdotto con l'articolo 6 bis l'obbligo del contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giurisprudenza tributaria, il Decreto 220/2023 recante << Disposizioni in materia di contenzioso tributario >>, il Decreto Legislativo 87/2024 recante la << Revisione del sistema sanzionatorio tributario e il Decreto Legislativo 110/2024 recante << Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione >>. Il Viceministro delle Finanze ha recentemente annunciato l'ormai prossima adozione, da parte del Governo, dello specifico Decreto Legislativo di riforma del Fisco locale, che costituisce uno degli ultimi provvedimenti attuativi della Legge delega fiscale e che dovrebbe essere approvato, a breve, dal Consiglio dei Ministri. In tal senso, ritenuto che la principale modifica da introdurre entro il termine di approvazione dei bilanci comunali fissato il 28 febbraio 2025, riguarda il Regolamento generale delle Entrate con riferimento alla disciplina delle attività accertativa a fronte dell'utilizzo del preavviso di accertamento. Quindi, a quanto a fronte di quanto disposto dall'articolo 6 bis del 27 luglio 2000 n. 212, secondo cui tutti gli atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giurisprudenza tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente. La nuova disciplina del contraddittorio preventivo non dovrà essere applicata agli avvisi che costituiscono in conformità a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 bis degli atti di liquidazione, cioè, dell'imposta dovuta, non essendo previsto in tali ipotesi alcune elemento suscettibile di apprezzamento valutativo a prescindere dalla denominazione attribuita agli stessi atti. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma, si considerano atti di pronta liquidazione esclusi dall'obbligo del contraddittorio i seguenti provvedimenti: atti di accertamento per omesso o insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, il rigetto anche parziale delle richieste... (N.D.R.: assenza temporanea dell'audio) Allora, ripeto. Atti di accertamento per omesso o insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, il rigetto anche parziale delle richieste di rateizzazione, i provvedimenti di decadenza del beneficio della rateizzazione, il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie o interessi e altri accessori, le ingiunzioni fiscali e gli atti di riscossione forzata, nonché ogni atto relativo alla procedura di riscossione conseguente ad atti già notificati al contribuente, ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, in cui la determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'Ufficio e, comunque, risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva. Per garantire il corretto svolgimento dell'attività di recupero dei tributi e contestualmente il rispetto del principio di economicità dell'attività amministrativa, l'attivazione del contraddittorio preventivo da parte dell'Ufficio Tributi, viene in ogni caso prevista solo per gli avvisi accertamento diversi da quelli dei commi 2 e 3 che abbiano un importo superiore a 200 Euro. Quindi, per gli atti inferiori ai 200 Euro non viene aperto nessun contraddittorio, a meno che ci sia una diversa

valutazione del funzionario responsabile che ritenga che l'oggetto dell'avviso di accertamento da emettere potrebbe avere dei riflessi su altre posizioni o altre annualità di imposta, per cui risultino dovuti importi più rilevanti. Il contraddittorio previsto potrà invece essere attivato da parte dell'Ufficio Tributi per tutti gli atti impositivi anche rientranti nelle casistiche di cui al comma 2, cioè tutti quegli atti che venivano esclusi, che abbiano però un importo complessivo dovuto superiore a 5 mila Euro, con la finalità di evitare che tali atti possano essere contestati avanti al Giudice tributario. Quindi, si è scelto in base alla casistica che abbiamo in possesso noi come Ufficio Tributi, di includere nel contraddittorio preventivo anche tutti gli atti che superassero i 5 mila Euro di l'importo anche, diciamo, per andare a favore del contribuente. Un contribuente che, diciamo, avesse dei debiti verso il Comune oltre i 5 mila Euro, comunque, gli si cerca di andare incontro e valutare la sua situazione, appunto, con questo contraddittorio preventivo. Le modifiche sopra richiamate sono solo quelle necessarie per rendere possibile il corretto svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi a fronte dell'utilizzo del preavviso di accertamento, ribadendo che tutte le ulteriori modifiche al Regolamento delle sanzioni e a quello degli strumenti deflativi di contenzioso, regolamenti avente carattere sostanzialmente procedurale che potranno quindi essere modificati in qualsiasi momento, essendo svincolati dal termine di approvazione del bilancio, verranno approvate non appena sarà stato adottato il sopra richiamato Decreto Legislativo di riforma del Fisco locale. Risulta, quindi, necessario da parte degli Enti Locali, anche nella presente fase di imminente adozione da parte del Governo del Decreto Legislativo di specifica disciplina delle Entrate locali, recepire a livello regolamentare le principali modifiche normative giurisprudenziali intervenute nel corso del 2024, per permettere all'Ufficio Tributi di svolgere la propria attività in attesa della complessiva modifica dei Regolamenti comunali in materia di entrate. Quindi, con questa delibera di Consiglio, recepiamo la normativa introdotta che va a favore del contribuente e, anzi, ampliamo la platea dei contribuenti che possono accedere al contraddittorio preventivo. Questo in ottica della esperienza acquisita dall'Ufficio Tributi che, tramite un rapporto di confronto con il contribuente cittadino, ha ottenuto importanti risultati nel recupero delle somme non pagate. Grazie.”

**Il Sindaco:** “Ci sono interventi?”

Chiede e ottiene la parola il **Consigliere Dino Di Michele** del gruppo “Per Stradella Cantù Sindaco”, che così interviene secondo la trascrizione della registrazione:

“Sì, un brevissimo intervento che vale anche per dichiarazione di voto. Quanto detto dall'Assessore potrebbe essere anche... E lo ringrazio, come ringrazio gli Uffici per il lavoro svolto. Sicuramente se si recepisce una normativa nazionale ovviamente bisogna attenersi secondo quelle che poi sono le casistiche che sono state dette dall'Assessore. Va detto però anche questo, che per motivi indipendenti della nostra volontà non abbiamo potuto partecipare alla Commissione Bilancio e con la convocazione con tempi così stretti, non abbiamo potuto neanche approfondire il tema. Tanto più che così, solo come nota diciamo per meglio lavorare per il futuro, la copia che ci è arrivata se ci fosse arrivata con evidenziate le parti in modifica, forse sarebbe stata di più immediata comprensione e lettura senza dover guardare il vecchio testo e il nuovo testo. Quindi, diciamo, che per tutta una serie di motivi, comprendendo che con tutta probabilità, ma non abbiamo approfondito, possa essere anche a favore della popolazione, noi, comunque, per non aver approfondito il tema, ci asteniamo.”

**Il Sindaco:** “Voglio specificare una cosa in merito. Abbiamo atteso sino all'ultimo se il Governo emetteva i Decreti. Però, c'era un obbligo. L'obbligo tassativo entro la scadenza

della approvazione dei bilanci per recepire questo atto, perché se no ti impugnavano gli atti, si annullavano. E' solo per quello che c'è stata questa tempestività, perché se no..."

**Il Consigliere Dino Di Michele:** "Non era polemica."

**Il Sindaco:** "No, no, ho capito."

**Il Consigliere Dino Di Michele:** "Era solo per dire che non c'è stata la possibilità, comprendendo che può essere e certamente lo sarà, positivo, diciamo per la popolazione, ma non avendo approfondito e avendo avuto anche questa difficoltà nella comparazione del testo io che non l'avevo visto prima, diciamo che solo per questo motivo, ecco, il gruppo si astiene."

**Il Sindaco:** "Dichiarazione di voto, Meraldi."

**La Capogruppo Antonia Meraldi** del gruppo "Lista Civica Bellinzona Sindaco", così interviene secondo la trascrizione della registrazione:

"Sì. Per dichiarazione di voto, brevemente. L'Assessore ha illustrato puntualmente le modifiche tecniche al Regolamento. Si tratta, appunto, di un recepimento della normativa che andrà a beneficio dei contribuenti e, quindi, il nostro voto è favorevole. Grazie."

**Il Sindaco:** "Se non c'è nessun altro..."

Chiede e ottiene la parola **l'Assessore Paolo Valle** che così interviene secondo la trascrizione della registrazione:

"No. Adesso, la documentazione è stata mandata ai Consiglieri cinque giorni prima della Commissione che sono otto giorni prima del Consiglio e, comunque, se dovesse capitare ancora questa cosa, questa diciamo richiesta ulteriore di documentazione, gli Uffici sono a disposizione di tutti i Consiglieri per mandare anche la vecchia oppure, diciamo, il confronto tra le due, no? Solo per questo, cioè, massima disponibilità."

**Il Sindaco:** "Metto in votazione quindi: << Modifica Regolamento in materia di entrate comunali anno 2025 >>."

Quindi, esaurita la discussione;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

**Richiamato** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

**Dato atto** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

**Richiamato**, in tal senso, quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**Evidenziato** che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2025 è stato prorogato al 28 febbraio 2025 con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024, pubblicato nella G.U. del 3 gennaio 2025 n. 2;

**Vista** la L. 9 agosto 2023 n. 111 (*Delega per la revisione del sistema tributario*), con cui il Governo è stato autorizzato a adottare, entro i successivi ventiquattro mesi, i Decreti Legislativi per la riforma fiscale, nonché eventuali Decreti Legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative;

**Considerato** che, in attuazione di tale Legge Delega, ad oggi risultano essere stati adottati in particolare i seguenti Decreti Legislativi, rilevanti ai fini dell'applicazione delle entrate locali:

- D.Lgs. 219/2023, recante *«Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente»*, che ha introdotto, con l'art. 6bis L. 212/2000, l'obbligo del contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giurisdizione tributaria;
- D.Lgs. 220/2023, recante *«Disposizioni in materia di contenzioso tributario»*, che ha abrogato, con riferimento ai ricorsi proposti a seguito della sua entrata in vigore (4 gennaio 2024), l'istituto del reclamo-mediazione disciplinato dall'art. 17bis D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, introducendo numerose modifiche in materia di contenzioso tributario;
- D.Lgs. 87/2024, recante la *«Revisione del sistema sanzionatorio tributario»*, che ha modificato le sanzioni applicabili dagli Enti locali per i tributi di propria competenza;
- D.Lgs. 110/2024, recante *«Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione»*, che ha apportato numerose modifiche alle disposizioni vigenti in materia di riscossione mediante ruolo coattivo;

**Considerato** che il Viceministro delle Finanze ha recentemente annunciato l'ormai prossima adozione, da parte del Governo, dello specifico Decreto Legislativo di riforma del Fisco locale, che costituisce uno degli ultimi provvedimenti attuativi della Legge delega fiscale e che dovrebbe essere approvato a breve dal Consiglio dei Ministri;

**Considerato** che tale Decreto Legislativo conterrà – oltre alle norme di riforma dell'IMU e della TARI – una serie di importanti modifiche relative alle procedure di accertamento e di riscossione dei tributi locali, nonché del sistema sanzionatorio applicabile alle specifiche violazioni dichiarative delle entrate comunali, che incideranno pesantemente sul contenuto dei regolamenti dei singoli tributi, ma anche sul regolamento generale delle entrate, sul regolamento delle sanzioni e su quello degli strumenti deflattivi del contenzioso;

**Considerato** che, poiché il nuovo Decreto Legislativo conterrà nuove norme che saranno specificatamente destinate a disciplinare le modalità di applicazione delle entrate locali, per procedere a una revisione integrale dei regolamenti comunali appare necessario attendere l'approvazione del medesimo;

**Ritenuto** peraltro necessario, anche nella presente fase di imminente adozione, da parte del Governo, del Decreto Legislativo di specifica disciplina delle entrate locali, recepire a livello regolamentare le principali modifiche normative e giurisprudenziali intervenute nel corso del 2024, per permettere all'Ufficio Tributi di svolgere la propria attività in maniera normativamente conforme, in attesa della complessiva modifica dei regolamenti comunali in materia di entrate;

**Ritenuto**, in tal senso, che la principale modifica da introdurre entro il termine di approvazione dei bilanci comunali, attualmente ancora fissato al 28 febbraio 2025, riguarda il regolamento generale delle entrate, con riferimento alla disciplina dell'attività accertativa, a fronte dell'utilizzo del pre-avviso di accertamento di cui all'art. 6*bis* L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023;

**Dato atto** che le modifiche sopra richiamate sono solo quelle necessarie per rendere possibile il corretto svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi, a fronte dell'utilizzo del pre-avviso di accertamento, ribadendo che tutte le ulteriori modifiche al regolamento delle sanzioni e a quello degli strumenti deflattivi del contenzioso (regolamenti aventi carattere sostanzialmente procedurale, che potranno quindi essere modificati in qualsiasi momento, essendo svincolati dal termine di approvazione del bilancio) verranno approvate non appena sarà stato adottato il sopra richiamato Decreto Legislativo di riforma del Fisco locale, mentre, presumibilmente, le ulteriori modifiche in materia di IMU e di TARI derivanti dallo stesso Decreto Legislativo verranno introdotte nei regolamenti 2026, salvo che il termine di approvazione del bilancio 2025 venga rinviato a una data che permetta di recepirle già con effetto dal 1° gennaio 2025.

**Ritenuto** quindi necessario procedere all'approvazione dell'aggiornamento del Regolamento generale delle entrate comunali per recepire le modifiche normative e giurisprudenziali intervenute nel corso del 2024 sulla base del testo allegato alla presente deliberazione quale «*Allegato A*», per farne parte integrante e sostanziale;

**Riservata**, in ogni caso – a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina delle entrate comunali, con particolare riferimento all'approvazione del sopra richiamato Decreto Legislativo di riforma del Fisco locale – l'adozione di successivi aggiornamenti dei regolamenti comunali;

**Dato atto** che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2025, la pubblicazione del Regolamento sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata entro il 14 ottobre 2025, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

**Visto** il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**Ritenuta** propria la competenza in quanto prevista espressamente per legge;

**Visto** l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

**Attestata** l'insussistenza di situazioni che possano generare conflitto di interesse;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Sentita** la Commissione Consiliare riunitasi in data 24 febbraio 2025;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il parere favorevole del Revisore Contabile;

**Visto** l'esito della seguente votazione, resa e verificata nelle forme di legge:

Presenti n. 14

voti favorevoli n. 11

voti contrari zero

Astenuti n. 3 (Di Michele, Quaroni, Reguzzi);

### **DELIBERA**

- **di approvare** l'aggiornamento del Regolamento generale delle entrate comunali per recepire le modifiche normative e giurisprudenziali intervenute nel corso del 2024;

- **di dare atto** che le modifiche approvate in relazione al Regolamento generale delle entrate comunali sono riportate nel file allegato alla presente deliberazione quale «*Allegato A*», per farne parte integrante e sostanziale;

- **di dare atto** che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il Regolamento approvato avrà efficacia dal 1° gennaio 2025, essendo stato adottato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2025;

- **di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina delle entrate comunali, con particolare riferimento all'approvazione del sopra richiamato Decreto Legislativo di riforma del Fisco locale – l'adozione di successivi aggiornamenti dei regolamenti comunali;

- **di dare atto** che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2025, la pubblicazione del Regolamento sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata entro il 14 ottobre 2025, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

- **di prendere atto** che, con l'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Comunale, dovranno intendersi abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2025, tutte le norme regolamentari che siano in conflitto o incompatibili con i nuovi testi;

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale;

### **SUCCESSIVAMENTE**

Attesa l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'esito della seguente votazione, resa e verificata nelle forme di legge:

Presenti n. 14

voti favorevoli n. 11

voti contrari zero

Astenuti n. 3 (Di Michele, Quaroni, Reguzzi);

### **d i c h i a r a**

la presente immediatamente eseguibile.

Al termine della votazione **il Sindaco** ringrazia e congeda la Dottoressa Laura Serra.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*GIANPIERO BELLINZONA*

IL SEGRETARIO  
*Dott.ssa Elisabetta D'Arpa*

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



# COMUNE DI STRADELLA

Provincia di Pavia

## Parere tecnico allegato alla proposta di Deliberazione di DELIBERA DI CONSIGLIO Comunale

NR. 1 DEL 20-02-2025

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IN MATERIA DI ENTRATE COMUNALI  
ANNO 2025**

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto, responsabile del servizio, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Stradella, lì 20-02-2025

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

*Laura Serra*

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



# COMUNE DI STRADELLA

Provincia di Pavia

## Parere contabile allegato alla proposta di Deliberazione di DELIBERA DI CONSIGLIO Comunale

**NR. 1 DEL 20-02-2025**

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IN MATERIA DI ENTRATE COMUNALI  
ANNO 2025**

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Stradella, lì 20-02-2025

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

*Laura Serra*

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



# COMUNE DI STRADELLA

Provincia di Pavia

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

**NR. 2 DEL 28-02-2025**

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IN MATERIA DI ENTRATE COMUNALI  
ANNO 2025**

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 386 Reg. Atti Pubblicati

Copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi dal 05-03-2025 al 20-03-2025

Li 05-03-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott.ssa Elisabetta D'Arpa*

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



# COMUNE DI STRADELLA

Provincia di Pavia

## Deliberazione del Consiglio Comunale

**NR. 2 DEL 28-02-2025**

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IN MATERIA DI ENTRATE COMUNALI  
ANNO 2025**

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data 15-03-2025, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Elisabetta D'Arpa

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*